



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
(PROVINCIA DI BARI)

27/02

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Originale)

- ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNLE**
 ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNLE

VERBALE N° 39 DEL 15/03/2010

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ATTO DI
INDIRIZZO..**

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di marzo, alle ore 17,30 in Acquaviva delle Fonti (BA), nel palazzo comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa **Maria Filomena DABBICCO**, con i poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 29/07/2009 in G.U. n° 195 del 24/08/2009 e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI,

PROCEDE AD ESAMINARE

la proposta di deliberazione di seguito integralmente trascritta - su cui, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere **CONTRARIO** in ordine alla sola regolarità tecnica, come da allegata nota prot. N° 734/PM del 23/02/2010.

IL COMANDANTE DELLA P.M..
Dott. Giovanni Sentrone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 25.06.1991 veniva approvato il Regolamento Comunale del corpo di Polizia Municipale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 04.12.2008, da ultimo, tale regolamento è stato integrato in materia di "attribuzione dei gradi e relativi segni distintivi per il personale della Polizia Municipale" ;
- l'art. 11 del predetto regolamento disciplina l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo di P.M.;
- l'art. 34 del regolamento summenzionato disciplina l'uso dell'uniforme da parte degli appartenenti al Corpo di P.M.;
- al fine di adeguare il vigente assetto regolamentare della Polizia Municipale di Acquaviva delle Fonti alle disposizioni della legge n° 65/1986 e della Legge Regionale n° 2/89, già a metà gennaio '09 si sottoponeva al Comandante della P.M., per quanto di competenza, una proposta di deliberazione tesa a riformare gli art. 34 e 11, 1° comma, lett. b) e c) del Regolamento di P.M. e a modificare i punti 4 e 5 della delibera di G.C. n° 120/2008;
- solo con nota prot. 734/PM del 23/02/2010 il Comandante della P.M. rassegnava il proprio parere in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica di detta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del suddetto parere contrario espresso dal Comandante della P.M. e considerato che, in ordine alla proposta di modifica dell'art. 34 del vigente regolamento di P.M., non evidenzia alcuna ragione di irregolarità tecnica e/o illegittimità, limitandosi ad affermare apoditticamente che *"il provvedimento è formulato in modo difforme da quanto disposto dalle leggi in vigore"*, e, prevaricando l'ambito di competenza definito dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, si sofferma su valutazioni di merito prive di rilevanza giuridica, arrivando a segnalare che l'eventuale modifica dell'art. 34 comporterebbe l'esigenza di dotare il comandante della P.M. di due divise per il servizio ordinario oltre a quella già in dotazione da riservare al servizio di rappresentanza, oltre che difficoltà pratiche (quali operazioni di lavaggio e di sartoria) che potrebbero derivargli dal dover indossare la divisa abitualmente;

VISTA la legge n° 65/'86 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"

VISTA la legge della Regione Puglia n. 2/89 "Norme in materia di Polizia Locale" e, in particolare, l'art. 13 che disciplina le divise, nel testo di seguito trascritto:

"1. La divisa degli appartenenti ai servizi di Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Le divise sono ordinarie di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato A della presente legge.

3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.

4. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del Servizio o dal Comandante del Corpo."

VISTA la nota prot. N° 303/13.01/EE.LL. del 10/01/2007 della Prefettura di Bari, nella quale si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (1^ sez., 15/10/2003, n° 2955) per chiarire che, sotto il profilo della legittimità, nei confronti del Commissario non ricorrono i limiti alla potestà deliberativa stabiliti per il Consiglio Comunale dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. 267/2000, bensì



1

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Provincia di Bari

ORGANO PROPONENTE	
COMMISSARIO STRAORDINARIO	<i>Dott.ssa Maria Filomena DABBICCO</i>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto	Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale. Modifiche ed integrazioni. Atto di indirizzo.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere Allegato (nota prot. 734 del 23.02.2010) in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267.

Acquaviva delle Fonti, li 23.02.2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni CENTRONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267.

La presente deliberazione non richiede il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto non comporta impegni di spesa.

Acquaviva delle Fonti, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni CENTRONE

La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dall'Organo deliberante nella seduta del 15.03.09 N° 39 ore 18,30.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Filomena DABBICCO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

2

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 25.06.1991 veniva approvato il Regolamento Comunale del corpo di Polizia Municipale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 04.12.2008, da ultimo, tale regolamento è stato integrato in materia di "attribuzione dei gradi e relativi segni distintivi per il personale della Polizia Municipale";
- l'art. 11 del predetto regolamento disciplina l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo di P.M.;
- l'art. 34 del regolamento summenzionato disciplina l'uso dell'uniforme da parte degli appartenenti al Corpo di P.M.;

VISTA la Legge n. 65/1986 sull'ordinamento della Polizia Municipale e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 7;


VISTA la L.R. n. 2/1989 "Norme in materia di Polizia Locale" e, in particolare, gli artt. 13 e 15;

RITENUTO di dover apportare al sistema regolamentare del Corpo di P.M. alcune modifiche in attuazione dei principi di cui alla Legge n. 65/1986 e alla L.R. n. 2/1989;

PRESO ATTO del parere reso sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Dott. Giovanni Centrone, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di modificare l'art. 11 del Regolamento di P.M. nel comma 1, lettere *b* e *c*, riformulandole nel testo di seguito riportato:
 - b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi del 2° comma dell'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, per gli operatori / agenti;*
 - c) ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del 3° comma dell'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, per il Comandante e gli addetti al coordinamento e al controllo;*
2. di modificare l'art. 34 del vigente Regolamento riformulandolo nel testo di seguito riportato:
 - 1) *Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prestano servizio, di norma, in uniforme ordinaria.*
 - 2) *L'attività di servizio può essere svolta in divisa diversa da quella ordinaria o in abito civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico-operativo, solo su disposizione motivata del Comandante.*
3. di modificare i punti 4 e 5 del deliberato di cui all'atto di Giunta Comunale n. 120/2008, riformulandoli come di seguito:
 - 4) *"di determinare che a seguito di nuovo concorso e/o selezione per tale profilo professionale ed inquadrato nella categoria D, il grado rivestito al momento della nomina, dal o dai vincitori, sarà quello di Sottotenente (una stelletta dorata sulle spalline, alamari dorati e sogolo al berretto dorato, con una barretta) e la permanenza in tale grado sarà di anni cinque, dopo i quali sarà assegnato il grado di Tenente; la permanenza nel grado di Sottotenente sarà limitata ad un anno per il personale in*





COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Provincia di Bari

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Data 23-02-2010



Prot. n° 134/P.M.

Oggetto: Parere, ex art. 49 D.lgs 267/2000, alla proposta di deliberazione (allegata) del commissario straordinario, adottato con i poteri del consiglio comunale, con oggetto: "Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale. Modifiche ed integrazioni. Atto di indirizzo."

In riferimento a quanto indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, si esprime il seguente parere:

CONTRARIO in ordine alla regolarità tecnica, riferito a tutti i punti del deliberato;

CONTRARIO per i profili di legittimità (con i limiti dell'ambito giuridico di competenza) in riferimento a tutti i punti del deliberato;

nonché

CONTRARIO nel merito (T.A.R. Sicilia sentenza 3 maggio 2007, n. 759), anch'esso riferito a tutti i punti del deliberato;

MOTIVAZIONI

PUNTO 1 del deliberato

contrarietà alla ratio della legge (art. 57, codice procedura penale, art 5, l. n. 65/86), in quanto il provvedimento è formulato in modo difforme da quanto disposto dal c.p.p., dalle previsioni della normativa speciale sulla Polizia Municipale, ma anche dalla copiosa giurisprudenza in merito; (nonché contrario nel merito in quanto, immotivatamente limiterebbe, il potere-dovere del personale nei servizi di polizia giudiziaria)

- L'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria è regolato dal Codice di Procedura Penale all'art. 57 nonché dalla legge 65/86, legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale. Quest'ultima articola, di norma, l'organizzazione del Corpo in: a) Responsabile del Corpo (Comandante) – b) addetti al Coordinamento e Controllo – c) operatori (vigili) ai quali si ricollega la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per il Comandante del Corpo e gli addetti al Coordinamento e Controllo ed agente di polizia giudiziaria per gli operatori. E' da chiarire cosa debbano intendersi per "addetto al coordinamento e controllo" atteso che col vecchio ordinamento professionale rientravano tra questi, ergo "ufficiali di polizia giudiziaria", anche gli appartenenti alla polizia locale inquadrati contrattualmente come "istruttori" *rectius* brigadieri e marescialli e che oggi, pur mantenendo in essere il relativo ruolo e grado gerarchico, rimangono inquadrati in categoria "C" (salvo coloro ammessi ad accedere straordinariamente alla categoria D1 con mansionario "ridotto" – "specialisti di vigilanza" per effetto delle c.d. "code contrattuali" CCNL 2000) convivendo contrattualmente con gli agenti che, nel 1999, sono transitati nella nuova categoria professionale "C" assumendo la denominazione di "istruttori" e per i quali già la legge stabilisce lo status di "NON addetti al coordinamento e controllo". Si ritiene utile

sottolineare che esistono diverse sentenze della Suprema Corte che affermano il principio secondo cui, nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza, qualora vi siano i presupposti di necessità e urgenza, sono da considerarsi legittimi gli atti compiuti dagli agenti di P.G., in perfetto allineamento con la disposizione prevista dall'art. 55 del c.p.p. che non diversifica le funzioni di polizia giudiziaria ma le mantenga unite a prescindere dalla qualità posseduta, addirittura affermando, al comma 3°, che le stesse sono svolte in modo indistinto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

PUNTO 2 del deliberato

Contrarietà alla ratio della legge in quanto il provvedimento è formulato in modo difforme da quanto disposto dalle leggi in vigore (l.r. puglia n. 2/89, legge n. 65/86); nonché di merito in quanto limita, oltremodo, la possibilità di gestione delle risorse umane, e soprattutto ne aggrava i procedimenti per il loro utilizzo in servizio)

- Infatti, non si può non evidenziare l'illegittimità e la contrarietà del provvedimento, alla previsione della L.R. n° 2/89 che disciplina, al comma 4 dell'art. 13, che l'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal *responsabile del Servizio o dal Comandante del Corpo* dell'ente comunale, senza aggiungere ulteriori artifici e aggravii di sorta. La stessa legge n° 65/86, che pur rimandando alle leggi regionali, in questa ambito è molto chiaro e perentorio, chiarendo inequivocabilmente che per l'effettuazione del servizio in abiti civili, è utile un mero "assenso" del Responsabile/Comandante del Corpo, senza null'altro aggiungere.


Quindi, ci troveremmo in totale controtendenza rispetto allo snellimento, all'economicità, delle procedure, che è l'obiettivo primo delle recenti riforme messe in atto dal legislatore in tema di pubblica amministrazione. Appare, quindi, del tutto **incomprensibile ed immotivato**, eliminare, cassare d'un colpo, la prerogativa espressamente sottolineata e ribadita dal punto sub 3 dell'art. 34 del Regolamento approvato col merito e con la precisa volontà, dalla massima assise democratica di questa Città (Sindaco, Assessori e trenta Consiglieri Comunali), nonché in guisa delle prerogative proprie del Comandante e delle peculiarità della sua attività, che per definizione, è di **carattere spiccatamente tecnico-operativo**.

Infatti, sia la vigente normativa di settore, sia il Regolamento del Corpo, dispongono che il Comandante **provveda** alla "gestione" (*delle risorse umane, economiche, finanziarie e strumentali*) del Corpo, curandone anche l'addestramento del personale ed il controllo del servizio svolto, emanando direttive e disposizioni, intervenendo di persona per i servizi di maggiore importanza e delicatezza, nonché **provveda** a dare esecuzione ai programmi, a curare le relazioni con le altre strutture comunali e mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, di P.S. ecc., a rappresentare il Corpo in incontri, funzioni, cerimonie, manifestazioni ecc., ed ancora **provveda** ad attività di studio, ricerca, elaborazioni programmi, ed alla formazione degli atti amministrativi di competenza del comando, e quant'altro utile al suo funzionamento.

Quindi, assisteremmo al paradosso che chi gestisce ed "autorizza" dovrebbe pure autorizzare se stesso, con evidente inutile aggravio.

Dovendo mantenere i rapporti con le Autorità e/o rappresentare il Corpo (e spesso l'Ente Comunale, almeno così è successo in moltissime occasioni fino al giugno 2009) in incontri, cerimonie ed altro, il Comandante dovrebbe disporre di una divisa "impeccabile" per tali occasioni. In più, la divisa di uso quotidiano, dovrebbe essere affiancata almeno da un'altra per consentire il cambio, durante i periodi di lavaggio in lavanderia (e di sartoria per scucire prima e ricucire dopo, gli alamari presenti su di essa). Bisognerebbe, quindi, prevederne la fornitura di almeno tre divise, in luogo di una, salvo non si voglia incidere ancora di più, e più pesantemente, sul ruolo e sul dipendente/lavoratore che riveste tale ruolo, mortificandolo in molte situazioni lavorative, mantenendo verosimilmente, la linea e la condotta dimostrata da questo datore di lavoro, già nel recente passato.

Inoltre sarebbe opportuno attrezzare un minimo spogliatoio che consenta, al Comandante/Responsabile del Servizio di programmare e coniugare l'attività lavorativa con la vita privata. Infatti, il Comandante è responsabile *-all in one-* della qualità e quantità del



servizio reso dai propri dipendenti, nonché degli obiettivi, della gestione, nella accezione più ampia, della disciplina e della prestazione resa degli appartenenti al Corpo e quant'altro previsto dalle norme sopra citate, reso da un ufficio di *Polizia Locale* che eroga tale servizio per 365 giorni l'anno e, senza soluzione di continuità, mediamente dalle 7,30 alle 20,30 (ma che può oscillare dalle 6,00 alle 22,00 nei periodi estivi, e molto oltre le 24,00, nelle occasioni più importanti, quali Feste Patronali, Sagre, Manifestazioni organizzate dall'ente comunale ed altre).

Tra l'altro se l'equazione deve essere: *divisa uguale servizio*, non si comprende come si dovrà procedere in futuro, in considerazione del fatto che il comandante viene contattato quotidianamente e più volte dall'ufficio e spesso, deve raggiungerlo per esigenze varie e che non possono essere delegate, nonché viene contattato da amministratori, colleghi dirigenti e/o dipendenti comunali, nonché da cittadini, associazioni, istituzioni locali e non, ed altri, per segnalazioni, informazioni o per altre ragioni attinenti l'ufficio, durante l'intero arco della giornata, fin'anche in tardissima serata (soprattutto i Sindaci, come l'ultimo in carica, che chiamava anche alle ore 23) o come nel caso di gravi eventi, che viene chiamato dai comandanti della stazione dei carabinieri, della guardia di finanza, del corpo forestale dello Stato o di altre forze di polizia, affinché sulla base delle proprie competenze e professionalità, si possa concordare sul come procedere nell'intervento e in che modo risolvere il problema occorso, o ancora può essere chiamato (anche alle 5,00 del mattino) dalle protezioni civili della Prefettura, della Regione, della Provincia, per gravissimi eventi calamitosi o accidentali.



PUNTO 3 del deliberato

Contrarietà alla ratio della legge in quanto il provvedimento è formulato in modo difforme da quanto previsto dalle leggi in vigore (l.r.puglia n.2/89, legge n.65/86, legge n. 872/73, regolamenti comunali in materia di valutazione dei titoli e di progressione del personale) e disattende altre norme (l. 15/2009, D.lgs. 150/2009);

(nonché nel merito, in quanto si va a limitare, oltremodo, la possibilità del responsabile-comandante di intervenire nelle fasi di gestione delle risorse umane, soprattutto aggravandone i rispettivi procedimenti)

- L'attribuzione dei gradi e relativi segni distintivi nonché le modalità per la progressione nel grado è materia disciplinata in modo puntuale dall'art. 15 della L.R. n° 2/89 la cui assegnazione viene determinata per i Comandanti e gli Ufficiali dalla classe di appartenenza del Comune mentre per i Sottufficiali unicamente dall'anzianità di servizio prendendo come riferimento legislativo la L. 872/73 recante "Norme sull'avanzamento dei sottoufficiali del ruolo d'onore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia delle carceri" che prevede l'anzianità di servizio e di permanenza per conseguire l'avanzamento al grado superiore.
- Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari la proposta appare in controtendenza rispetto al recente Decreto Legislativo 150/2009 che affronta la materia delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti pubblici agli artt. 67-73, all'interno del Capo V del Titolo IV. Gli obiettivi dell'intervento riformatore sono il potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici ed il contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo nel pubblico impiego attraverso il riconoscimento di merito e demerito in modo da premiare i capaci e i meritevoli, incoraggiare l'impegno sul lavoro e scoraggiare comportamenti di segni opposto. Per cui appare illogico prevedere sanzioni disciplinari di competenza del Responsabile del Corpo che ritardino l'avanzamento e non anche provvedimenti di merito che ne agevolino l'avanzamento prevedendo solo i casi di cui alle lett. D) e E). Una delle caratteristiche del decreto di riforma è anche quello di semplificare i procedimenti disciplinari ed incrementare la loro funzionalità soprattutto attraverso l'estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora.
- Infine il riconoscimento dei titoli di studio deve avvenire esclusivamente sulla base di una adeguata valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite. Le procedure e i criteri

impiegati per la valutazione dei titoli debbono essere "trasparenti, coerenti e affidabili". L'ente che riconosce il titolo deve dunque rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza). Tali criteri devono essere certi e non discrezionali, devono essere cioè applicarsi ai richiedenti senza sensibili differenze tra un'istituzione e l'altra (coerenza). I criteri di valutazione devono essere, infine, fondate su principi validi e condivisi nella comunità scientifica interna e seguire codici di buona pratica (affidabilità).

In conclusione, riferisco su alcune perplessità, relativamente all'atto amministrativo e, precisamente, che questo lo si possa considerare un "Atto di indirizzo". Inoltre, sullo stesso atto, non risulta espressamente riportata, l'indicazione del funzionario che ha eseguito l'istruttoria e quindi, il funzionario *Responsabile del procedimento*, nonché quant'altro previsto dalla normativa relativa ai procedimenti amministrativi.

Appare del tutto evidente che le contrarietà alla ratio delle norme, superano, nel numero, gli assunti del deliberato proposto.

In più, si ritiene che il provvedimento da adottare non rientri tra quelli urgenti e improrogabili di cui al c.5 dell'art. 38 l. 267/2000.

Oltre al resto, di sicuro, non è stato valutato l'impatto psicologico che si avrebbe su tutto il personale del Corpo (dal Comandante al Vigile con meno anni di servizio), con evidente maggiore risonanza su quello con più anzianità. Tale impatto, sarebbe altamente deleterio e fortemente demotivante, in quanto questo personale vedrebbe avanzare (ed in alcuni casi, superare) nei "gradi", altri colleghi con meno anni di carriera, e questo, non già per conquistati meriti di servizio, oppure per aver superato una regolare "selezione al personale" con prove scritte, pratiche o altro, ma solo ed esclusivamente per meri titoli di studio, soprattutto, se tali titoli sono già in possesso di alcuni dipendenti e, ancora, senza che sia conosciuta la ragione di ciò, in quanto anche con riferimento a questo punto 3 del deliberato, non v'è traccia alcuna di motivazione in premessa.

Ancor più grave (confermando probabilmente, anche in questo caso, la linea di condotta avuta già recente passato dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente Comandante), ed in netta controtendenza rispetto anche all'attuale legislatore in materia, risulta l'aver escluso intenzionalmente tutte le "valutazioni meritocratiche" riferite ai gradi, soprattutto quelle previste e di prerogativa del Comandante (leggi dirigente/Responsabile del servizio), che oggi sono sicuramente le più "volute" dalla Funzione Pubblica, ancorché, previste dalla legge sopra citata.

Nessun commento circa il fatto che, pur trattandosi di dover incidere in maniera "pesante" sull'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale, modificando appunto il suo Regolamento, non si sia avvertita la necessità di sentire, in via preventiva, il suo Responsabile, interessandolo unicamente, in conclusione dell'atto, forse solo per ragioni di obbligatorietà riveniente dalla legge.

Non solo nessuna norma, ma anche nessun "Regolamento del Corpo di Polizia Municipale", di cui si è a conoscenza, ha previsioni simili a quelli che si intendono deliberare, essendo tutti "rigorosamente" informati alle leggi nazionali ed alle rispettive leggi regionali in materia, trovando come unica motivazione d'adozione, il raggiungimento di obiettivi di utilitas pubblica (e non *uti singuli*), trasparenti e, votati all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità dell'azione amministrativa.

informa, altresì, che, copia in estratto della deliberazione in questione, qualora adottata, sarà inviata anche al Comitato Tecnico Nazionale ANCI-Polizia Locale (che si occupa di problemi inerenti la Polizia Municipale, e che fornisce, fra l'altro, indispensabili supporti preventivi al legislatore nazionale nelle tematiche riguardanti la polizia locale) ed al Comitato Tecnico Regionale delle polizie municipali di questa Regione Puglia.

Questo parere obbligatorio reso ex art. 49 tuel, si limita ad una mera valutazione tecnico-giuridica di propria competenza e, non riferisce su eventuali violazioni della norma penale e/o di violazioni delle normative in tema di comportamenti dei datori di lavoro, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, demandando ciò, alle Autorità competenti.

Per dovere.

Il Comandante Magg. Dott. Giovanni Centrone

possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso alla posizione.

5) "al fine di non rendere tale procedimento totalmente automatico e motivare il Personale, incentivandolo ad operare secondo le regole che disciplinano il pubblico impiego ed in particolare modo l'attività della Polizia Municipale, di prevedere meccanismi che possano ritardare o anticipare i vari passaggi di grado in funzione del comportamento in servizio; pertanto, pur in presenza del requisito specifico dell'anzianità, l'avanzamento sarà ritardato rispettivamente:

- di anni 1 in caso di applicazione della sanzione disciplinare consistente nel richiamo verbale;
- di anni 2 in caso di applicazione della sanzione disciplinare consistente nella censura;
- di anni 3 in caso di applicazione di altre sanzioni disciplinari più gravi, previste dal contratto dei Dipendenti degli EE.LL.;

tale ritardo nell'avanzamento sarà riferito a provvedimenti disciplinari già inclusi nel fascicolo personale e comunque conclusi in via definitiva, esclusi i casi in cui tali provvedimenti siano ancora in fase di definizione amministrativa o giudiziaria.

Analogamente, l'avanzamento nel grado potrà essere anticipato, ancorché non risulti raggiunto il requisito specifico di anzianità, nelle ipotesi previste dall'art. 41 del vigente Regolamento Comunale del Corpo di P.M., che prevede riconoscimenti al personale di P.M. "particolarmente distintosi per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito", rispettivamente:

- di anni 1 al Personale della P.M. a cui è stato concesso il riconoscimento di cui alla lettera d);
- di anni 2 al Personale della P.M. a cui è stato concesso il riconoscimento di cui alla lettera e);

Ai fini dell'attribuzione dei gradi, sarà equiparato a 6 anni di servizio il possesso della laurea triennale, a 10 anni di servizio, il possesso della laurea specialistica o magistrale, qualora gli stessi titoli non siano stati richiesti per l'accesso alla posizione ricoperta.



V. P.

solo l'opportunità di operare, caso per caso, una specifica valutazione comparativa tra la rilevanza e l'urgenza dell'interesse pubblico da tutelare con l'emanazione dell'atto e la esigenza di non precludere o comunque vincolare le scelte discrezionali degli organi neoeletti;

RAVVISATO nel caso specifico un prevalente interesse pubblico da tutelare, si conferma l'esigenza di dover modificare l'art. 34 del Regolamento di P.M. del Comune di Acquaviva delle Fonti come da precedente proposta, non solo in quanto in contrasto con la legge regionale che prevede l'abitudine della divisa per il personale della P.M. per tutta la durata del servizio ma soprattutto nella considerazione che l'indossare la divisa è per il Comandante segno distintivo e inequivocabile del ruolo ricoperto ed assicura una presenza visibile sul territorio, esigenza unanimemente e a viva voce manifestata dall'intera comunità nel corso della gestione commissariale;

RITENUTO, inoltre, di dover invitare il Comandante a promuovere in tempi rapidi la modifica del deliberato di cui all'atto di G.C. n° 120/2008, atteso che il riconoscimento all'interno del Corpo di P.M. di una giusta posizione gerarchica a chi è in possesso di un titolo di studio superiore a quello di accesso è auspicato anche dalle norme attualmente in vigore (modifiche apportate al d.lgs. 165/01 dal d.lgs. 150/09, c.d. legge Brunetta), tese a valorizzare, all'interno della stessa area, la posizione di coloro che posseggono un titolo di studio, se pure non richiesto per l'assunzione;

CONSIDERATO che le suddette determinazioni non comportano la necessità di un ulteriore parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, essendo già stato lo stesso acquisito con la nota prot. n. 734/PM del 23/02/2010, più volte citata;

Per tutte le ragioni ampiamente illustrate,

D E L I B E R A

- 1) di modificare l'art. 34 del vigente Regolamento di P.M., riformulandolo nel testo di seguito riportato:
 - 1) *Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prestano servizio, di norma, in uniforme ordinaria.*
 - 2) *L'attività di servizio può essere svolta in divisa diversa da quella ordinaria o in abito civile ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico-operativo, solo su disposizione motivata del Comandante.;*
2. di invitare il Comandante della P.M. a promuovere in tempi rapidi la modifica del deliberato di cui all'atto di G.C. n. 120/08, prevedendo la giusta valutazione, ai fini dell'attribuzione dei gradi al personale appartenente al Corpo di P.M., del titolo di studio superiore a quello di accesso al posto ricoperto, piuttosto che attribuire significato alle sole benemerienze di cui all'art. 41 del vigente Regolamento di P.M. con l'automatismo previsto al punto 5 della delibera di G.C. n. 120/08;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art. 134 u.c. del d.lgs. 267/2000;
4. di trasmettere il presente atto al Comandante della P.M. per l'immediata esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Filomena D'ABBICCO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 12 APR. 2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 26/7/2000);

Dalla residenza comunale, li 12 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL MESSO NOTIFICATORE
Donato SORRESSA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 12 APR. 2010;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° - art. 134, D.Lgs. 267/2000);

Ha acquistato efficacia, il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n° _____ in data _____

E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 12 APR. 2010 27 APR. 2010

Dalla residenza comunale, li 12 APR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI